

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE**

Numero del provvedimento	98
Data del provvedimento	16-10-2020
Oggetto	
Contenuto	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA DEL SERVIZIO DI EMERGENZA E URGENZA SOCIALE "SEUS" - PROCEDURA APERTA EFFETTUATA DALLA SDS EMPOLESE VALDARNO VALDELSA QUALE ENTE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DEL SSR ADERENTI - E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA LA PIETRA D'ANGOLO DI SAN MINIATO ( PI) CIG DERIVATO 847636018E – CUP IEI59D20000000001 FONDO POVERTA' 2019

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità contabile	MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
33.388,76	attività rese da soggetti privati	3B.02.02.35	2020
33.388,76	attività rese da soggetti privati	3B.02.02.35	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	23	Schema contratto gestione servizio SEUS comprensivo dello schema di Convenzione per la nomina del responsabile esterno in materia di <i>privacy</i>

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	<b>PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA DEL SERVIZIO DI EMERGENZA E URGENZA SOCIALE "SEUS" - PROCEDURA APERTA EFFETTUATA DALLA SDS EMPOLESE VALDARNO VALDELSA QUALE ENTE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER GLI ENTI DEL SSR ADERENTI - E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA LA PIETRA D'ANGOLO DI SAN MINIATO ( PI) CIG DERIVATO 847636018E – CUP IEI59D2000000001 FONDO POVERTA' 2019</b>

Ufficio/Struttura	<b>DIRETTORE SDS MUGELLO</b>
Resp. Ufficio/Struttura	<b>MICHELE MEZZACAPPA</b>
Resp. del procedimento	<b>GAMBI MILENA</b>
Parere e visto regolarità contabile	<b>MICHELE MEZZACAPPA</b>

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
33.388,76	attività rese da soggetti privati	3B.02.02.35	2020
33.388,76	attività rese da soggetti privati	3B.02.02.35	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
<b>A</b>	23	Schema contratto gestione servizio SEUS comprensivo dello schema di Convenzione per la nomina del responsabile esterno in materia di <i>privacy</i>



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

## IL DIRETTORE

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e s.m.i e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

**DATO ATTO** che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

**VISTO** che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione di Giunta n. 31 del 18/12/2019 è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura di affidamento del servizio per l'emergenza e urgenza sociale (SEUS) con individuazione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quale ente capofila operante come centrale di committenza per le altre SdS associate;
- con provvedimento del sottoscritto n. 75 del 24/07/2020 sono stati nominati i referenti zonal del SEUSS quale Dr.ssa Annalisa Carpini quale Responsabile emergenza sociale e sono stati nominati i componenti del Gruppo Operativo
- questa SdS ha sottoscritto il suddetto accordo con la SdS Empolese di cui sopra e che tale accordo

è conservato agli atti della presente procedura;

- che con determinazione dirigenziale n. 5 del 09.01.2020 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;

- che con determinazione n. 109 del 11.06.2020 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara tra questa SdS e l'aggiudicatario Cooperativa Sociale la Pietra d'Angolo di San Miniato ( PI) e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del RTI Costituendo SEUS in Rete: Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Co.m.e.s. Cooperativa Sociale, Arnera Società Cooperativa Sociale, Coop.22 Società Cooperativa Onlus, con sede legale in 56028 San Miniato (PI), Piazza della Repubblica n.9, C.F. e P.IVA n. 01401640401, come sopra identificato;

- che il RTI si è costituito con atto notarile Repertorio n. 211 del 21.07.2020 al n.25542 serie 1T ed è stata individuata quale rappresentante la Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, con sede legale in 56028 San Miniato (PI), Piazza della Repubblica n.9, C.F. e P.IVA n. 01401640401

**VISTA** la nota prot n. 3304/2020 con la quale la SdS Empolese ha dato indicazioni di procedere alla all'acquisizione del CIG derivato vista l'aggiudicazione definitiva alla Coopertiva Sociale La Pietra d'Angolo mandataria del RTI costituito tra la stessa, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Co.m.e.s Cooperativa Sociale, Arnera Soc, Cooperativa Sociale, Coop. 22 Soc Coop Onlus per il periodo dal 14/09/2020 al 13/09/2020

**DATO ATTO** di nominare quale RUP la Dr.ssa Alessandra Pini, Responsabile Ufficio servizi sociali e Alta integrazione e quale DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dr. Michele Mezzacappa Direttore della SdS Mugello;

**RITENUTO** conseguentemente di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio in parola per il periodo dal 14/09/2020 - in esecuzione anticipata come disposto con provvedimento della Centrale di Committenza SdS Empolese Valdarno Valdelsa - al 13/09/2020 approvando lo schema di contratto trasmesso con nota della SdS Empolese stessa prot n. 3304/2020 per la relativa sottoscrizione tra questa SdS e l'aggiudicatario Cooperativa Sociale la Pietra d'Angolo di San Miniato ( PI);

## DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'aggiudicazione definitiva del servizio di emergenza e urgenza sociale "SEUS" effettuata dalla Centrale di Committenza SdS Valdelsa Valdiniievole con Determinazione n. 109/2020, per il periodo dal 14/09/2020 - in esecuzione anticipata come disposto con

provvedimento della Centrale di Committenza stessa - al 13/09/2021, con eventuale ripetizione del servizio per una ulteriore annualità fino al 13/09/2022, per un importo complessivo annuale di €. 33.388,76 e complessivo biennale di €. 66.777,51 comprensivi di IVA al 5% :

- 2) **DI ASSUMERE** il CIG derivato **847636018E** per il periodo dal 14/09/2020 al 13/09/2022 per un importo complessivo di €. 63.597,63 al netto IVA 5% e
- 3) **DI DARE ATTO** che il servizio di cui al punto 1) rientra nel progetto d'investimento pubblico del Fondo Povertà 2019 con il codice CUP I59D20000000001
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di contratto All "A" trasmesso con nota prot n. 3304/2020 dalla Centrale di Committenza SdS Empolese Valdarno Valdelsa per la relativa sottoscrizione tra questa SdS e l'aggiudicatario Cooperativa Sociale la Pietra d'Angolo di San Miniato (PI) comprensivo dello schema di Convenzione per la nomina del responsabile esterno in materia di *privacy* ai sensi del Reg UE 679/2018;
- 5) **DI DARE ATTO inoltre** che il costo di €. 33.388,76 è imputato sul c.e. 3B.02.02.35 "attività rese da soggetti privati" degli Esercizi 2020 e 2021 per il periodo annuale dal 14/09/2020 al 13/09/2021 ed è finanziato:
  - con fondi finalizzati del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al Fondo Povertà 2019 per l'importo di €. 26.595,76 ( comprensivo di IVA)
  - con risorse finalizzate dell'Azienda USL Toscana Centro per €. 2.566,00 - già incassati da questa SdS;
  - con risorse finalizzate regionali, assegnate alla Azienda USL TC, che provvederà ad attribuirle a questa SdS per €. 4.227,00;Il costo è subordinato al pareggio in Bilancio;
- 6) **DI DARE ATTO** inoltre che il costo di €. 33.388,76 per l'annualità 2021/2022 ovvero dal 14/09/2021 al 13/09/2022 troverà copertura nei Bilanci di riferimento, previo finanziamento da parte del Ministero per il Fondo Povertà 2020;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale e alla SdS Empolese

F.to **IL DIRETTORE**  
(Dott. Michele Mezzacappa)

REP. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'EMERGENZA  
E URGENZA SOCIALE (SEUS) PER IL PERIODO 14.09.2020-13.09.2021  
CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN  
ULTERIORE ANNO FINO AL 13.09.2022 – C.I.G. Master [816362112B] –  
C.I.G. Derivato 847636018E CUP FONDO POVERTA' 2019  
I59D20000000001**

L'anno duemilaventi addì 13 (tredici) del mese di Ottobre presso la Sede della Società della Salute del Mugello

**SONO COMPARSI**

Da una parte:

La **Società della Salute del Mugello**, di seguito SdS, rappresentata nella persona del Direttore della SdS Mugello Dott. nato a il domiciliato presso la sede del Consorzio in Via Togliatti n. 29 – 50032 Borgo San Lorenzo ,

Dall'altra parte:

**La Cooperativa La Pietra d'Angolo**, con sede in San Miniato (PI), Piazza della Repubblica n.9, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pisa al numero 01401640501 del 12/06/1997, corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., in qualità di mandataria del RTI Costituito tra Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Co.m.e.s. Cooperativa Sociale, Arnera Società Cooperativa Sociale, Coop.22 Società Cooperativa Onlus, nella persona del Sig. Michelina De Vita, nata a il e residente a in, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto in forza del vigente statuto sociale;

**PREMESSO**

- che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 18/12/2018 è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura di affidamento del servizio per l'emergenza e urgenza sociale (SEUS) con individuazione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa quale ente capofila operante come centrale di committenza per le altre SdS associate;

- che lo schema di accordo è stato approvato da tutti gli enti aderenti alla Centrale di Committenza come di seguito individuati:

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

Società della Salute Pratese

Società della Salute Pistoiese

Società della Salute della Valdinievole

Società della Salute del Mugello

Zona Distretto Fiorentina Sud Est;

Società della Salute Senese

Società della Salute Valli Etrusche

- che sono stati sottoscritti gli accordi con i soggetti di cui sopra e che tali accordi sono conservati agli atti della presente procedura;
- che con determinazione dirigenziale n. 5 del 09.01.2020 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. 109 del 11.06.2020 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del RTI Costituendo SEUS in Rete: Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Co.m.e.s. Cooperativa Sociale, Arnera Società Cooperativa Sociale, Coop.22 Società Cooperativa Onlus, con sede legale in 56028 San Miniato (PI), Piazza della Repubblica n.9, C.F. e P.IVA n. 01401640401, come sopra identificato;
- che l'RTI si è costituito con atto notarile Repertorio n. 211 del 21.07.2020 al n.25542 serie 1T ed è stata individuata quale rappresentante la Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, con sede legale in 56028 San Miniato (PI), Piazza della Repubblica n.9, C.F. e P.IVA n. 01401640401
- che la Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, con sede legale in 56028 San Miniato (PI), in qualità di mandataria del RTI costituito tra Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Co.m.e.s. Cooperativa Sociale, Arnera Società Cooperativa Sociale, Coop.22 Società Cooperativa Onlus è in possesso delle

condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, con sede legale in 56028 San Miniato (PI), in qualità di mandataria del RTI costituito tra Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Co.m.e.s. Cooperativa Sociale, Arnera Società Cooperativa Sociale, Coop.22 Società Cooperativa Onlus e Società della Salute \_Mugello che si fa carico della gestione del **SERVIZIO PER L'EMERGENZA E URGENZA SOCIALE (SEUS) PER IL PERIODO 14.09.2020-13.09.2021 CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN ULTERIORE ANNO FINO AL 13.09.2022 – C.I.G. Master [816362112B] – C.I.G. Derivato 847636018E – CUP FONDO POVERTA' 2019 I59D20000000001** nel rispetto delle forme e degli obiettivi sanciti nel Disciplinare di Gara (All.A), nel Capitolato di Gara (All.B), nel Progetto (All.C) allegati al presente e firmati dalle parti contestualmente alla stipula del presente atto in segno di piena accettazione. Le parti danno atto che eventuali accordi successivi potranno essere siglati in forma di patto aggiunto.

#### **Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto, dettagliate nel Capitolato Speciale e nel Progetto di Gestione con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per il soggetto gestore è Arianna Giannelli

Il Responsabile Unico del Procedimento SdS Mugello è la Dr.ssa Alessandra Pini – Responsabile servizi sociali e alta integrazione

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dr. Michele Mezzacappa – Direttore SdS Mugello



Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto ha decorrenza dal 14.09.2020 al 13.09.2022, compresa possibilità di ripetizione di servizi analoghi. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

### **Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale**

Il quadro economico è quello previsto dal Disciplinare di Gara. Le SdS corrisponderà l'importo di €. 63.597,63 (€ sessantatremilacinquecentonovantasette/63) oltre IVA al 5% per €. 3.179,88 (€ tremilacentosettantanove/88) per complessivi €. 66.777,51 (€ sessantaseimilasettecentosettantasette/51). L'importo indicato è comprensivo del periodo di ripetizione dei servizi analoghi. Il soggetto gestore rimetterà alla SDS regolare fattura per i servizi di competenza. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovranno essere allegati alla fatturazione mensile i prospetti per il riscontro della fatturazione stessa; il pagamento, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'Amministrazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta

dell'Impresa, il RUP compie l'istruttoria per la revisione dei prezzi. L'indice che si assume a riferimento per la revisione è l'Indice ISTAT Generale Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai e Impiegati (FOI) per tutti i costi diversi dai costi di manodopera. I costi di manodopera sono adeguati in conseguenza di aumenti contrattuali del CCNL di riferimento dell'appaltatore previa motivata istruttoria. Non è prevista revisione dei prezzi per il primo anno.

In particolare potrà essere previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un "atto di sottomissione", agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Il superamento o riduzione entro i limiti del 20% saranno comunque comunicati con nota scritta sottoscritta dal Responsabile Unico di Procedimento. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante precederà alla stipula di un "atto aggiuntivo" al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Operano *ex lege* eventuali riduzioni contrattuali imposte dalla normativa nazionale o regionale.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il CIG derivato è il seguente **847636018E**

Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente,

nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a La Pietra d'Angolo Società Cooperativa Sociale, alle transazioni relative al presente contratto è il seguente: IT22J0623071150000046520048 e che le persone che operano su di essi sono:

Michelina De Vita, nata il e residente a in

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 6 - Verifiche di conformità**

Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione di gara e nel contratto. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione;
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni/visite indette oltre che per la valutazione della conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nel Progetto di Gestione;
- l'attività di verifica potrà essere espletata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di carattere analogo provenienti da Enti o Istituti (a ciò autorizzati) attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

I controlli/visite verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore e di tali controlli verrà redatto apposito verbale. Resta salva l'applicazione delle penalità nelle forme e termini indicati al successivo art. 7.

#### **Art. 7 – Danni, penalità e risoluzione**

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile della SdS alla presenza del Responsabile del servizio indicato dal Soggetto gestore. Il Direttore dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo al Soggetto gestore il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà del Soggetto gestore a partecipare all'accertamento, il Responsabile della SdS vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile Unico del Procedimento previa istruttoria scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla quale il Soggetto gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

1. interruzione del servizio;
2. ritardi nello svolgimento del servizio;
3. ritardi o omessa consegna della rendicontazione o dei report periodici;
4. inosservanza grave degli obblighi/indirizzi previsti dal Capitolato di Gara, dal Progetto presentato e da ogni documento di gara;
5. inosservanza degli obblighi/adempimenti previsti nel Progetto di gestione presentato dall'appaltatore, ivi comprese le offerte sui servizi aggiuntivi;
6. ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio;
7. comportamento scorretto degli operatori.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale sarà allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 8 – Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza**

La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.

#### **Art. 9 – Coperture assicurative**

L'Impresa dovrà effettuare il servizio con diligenza, nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicati nella documentazione di gara e nel Contratto E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lei affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lei o al personale da essa dipendente. A tal fine assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente arrecati a persone o beni, tanto alla Stazione Appaltante che a terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente procedura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni o altre inadempienze relative

all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili, ed imputabili a colpa dei propri operatori anche se eseguite da parte di terzi.

La Stazione Appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività *in itinere*, che dovessero accadere al personale impiegato dal soggetto gestore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio. Pertanto l'aggiudicatario dovrà contrarre idonea assicurazione, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, contro i rischi inerenti ogni fase di esecuzione dei servizi previsti da presentare alla Stazione Appaltante antecedentemente alla stipula del contratto.

Dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) non inferiore ad euro 5.000.000,00 per singolo evento e per i prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte per un massimale di 2 milioni di Euro.

Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente del gestore, durante lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Aggiudicatrice sarà sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, derivante dall'attività oggetto dell'appalto e rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'Amministrazione aggiudicatrice dovrà inoltre essere inserita nel novero dei Terzi.

#### **Art. 10 - Diffida e risoluzione del contratto**

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Direttore assegna mediante diffida al un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'operatore aggiudicatario o per rinuncia dello stesso all'esecuzione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando. Costituiscono cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ipotesi di cui all'art. 24 c.1 della L.R.T. n. 38/2007 e ss. mm.
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal CCNL;
- grave inadempimento o frode dell'affidataria atto a compromettere il risultato del servizio;
- mancato rispetto del DLGS 50/2016
- mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- non attuazione del progetto presentato;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa;
- concessione in subappalto totale o parziale del servizio oggetto di appalto, ad esclusione dei limiti ammessi dal presente Disciplinare;
- inosservanza dell'obbligo, di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria, di effettuare i pagamenti relativi ai servizi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- in caso di applicazione delle penalità di cui al precedente art. 25 in un valore complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- inosservanza, da parte dell'esecutore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti.

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito la polizza fideiussoria, n. 0691422069 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 23.07.2020, per l'importo di Euro 103.323,50 (Euro centotremila-

trecentoventitre/50). Si precisa che la polizza fideiussoria è costituita presso il Capofila di gara (SdS Empolese Valdarno Valdelsa) e, pertanto. Le parti danno atto che l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% essendo l'Impresa affidataria munita di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9001/2015. La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del presente atto.

#### **Art. 12 – Privacy**

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente convenzione la SdS Mugello in qualità di **Titolare del Trattamento** designa la Cooperativa la Pietra d'Angolo quale **Responsabile del Trattamento** dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti.

L'atto di nomina/designazione (allegato alla presente e da ritornare alla SdS, che disciplina i trattamenti) che la Cooperativa La Pietra d'Angolo è chiamata a effettuare in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679, avrà una durata pari alla durata della presente convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento esercitabili nei confronti del Responsabile del



trattamento e viene, per l'effetto, allegata alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Per quanto concerne la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 Reg.UE 2016/679 si precisa che essa è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. s) D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 9, par. 2, lett. g).

Per quanto non espressamente previsto e dettagliato nell'atto di nomina/designazione quale Responsabile del trattamento ma, in ogni caso, limitatamente a quanto richiesto e necessario per l'esecuzione del servizio di emergenza e urgenza sociale, la Cooperativa La Pietra d'Angolo agirà quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 10 Reg.Ue 2016/679.

La nomina di eventuali responsabili esterni viene tempestivamente comunicata alla SdS Mugello a cui dovrà essere comunicata qualsiasi variazione.

#### **Art. 13 – Rispetto del Codice di Comportamento**

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, sottoscritto per accettazione in fase di gara. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 14 - Imposta di registro e di bollo**

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

#### **Art. 15 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del

Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Empoli, li

Per \_\_\_\_\_

Per il soggetto gestore \_\_\_\_\_

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Contratto indicate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10.

Per \_\_\_\_\_

Per il soggetto gestore \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE

**Per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

TRA

la **Società della Salute del Mugello**, nella persona del Direttore Dott. Michele Mezzacappa, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente n. 2 del 18/07/2018, codice fiscale MZZMHL62B16B519T, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), Partita IVA/codice fiscale 05517830484, di seguito anche come “SDS”,

E

La **Società/Coop/Associazione**..... con sede legale in .....a .....CAP, nella persona di....., nato a ..... il ..... in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Società/Cooperativa/Associazione/....., di seguito denominato anche come “Responsabile” o “Società/Cooperativa/Associazione”, congiuntamente anche come le “Parti”

### **Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- la SDS e la ..... hanno sottoscritto in data .....REP n.....del..... una convenzione avente ad oggetto “.....”;
- per l'esecuzione dei compiti e delle attività sopra evidenziati, la Società/Cooperativa/Associazione..... dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto della SDS;

### **Premesso, altresì, che:**

- la SDS - quale Titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 4, par. 10 del GDPR, definisce autonomamente le finalità, le modalità e i mezzi del trattamento;
- la Società/Cooperativa/Associazione è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento sia effettuato in conformità al GDPR;
- la SDS, in qualità di Titolare del trattamento, intende quindi nominare la quale Responsabile del trattamento.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1: (Oggetto e finalità del trattamento)**

La Società della Salute del Mugello, con la sottoscrizione del presente atto, nomina la Società/Cooperativa/Associazione....., che con la sottoscrizione del presente atto accetta, quale Responsabile del trattamento autorizzandola al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso o ai quali potrà comunque avere accesso, nello svolgimento delle attività necessarie per la gestione .....

La Società/Cooperativa/Associazione con la sottoscrizione e l'accettazione della presente nomina, dichiara e garantisce la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative impegnandosi a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla SDS.

La Società/Cooperativa/Associazione inoltre, garantisce il possesso dei requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi in materia per la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

**Articolo 2 (Durata e modalità del trattamento)**

La nomina quale Responsabile del trattamento avrà durata pari a quella della Convenzione e si intenderà revocata di diritto senza necessità di ulteriori atti e/o comunicazioni da parte del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. g) del GDPR, il Titolare dispone che al termine del rapporto di cui alla convenzione citata, la Società/Cooperativa/Associazione restituisca tutti i dati personali da questa trattati per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione medesima e che provveda alla cancellazione delle copie esistenti salvo il diritto, previsto da norma di legge o di regolamento, alla conservazione dei dati personali trattati.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatici o analogici (cartaceo).

**Articolo 3 (Categorie di dati personali oggetto di trattamento)**

Per effetto della presente nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali (*“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o sociale”*);
- dati relativi alla salute (*“i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”*);

- dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Articolo 4 (Categorie di interessati)**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale afferente alla SDS, ove necessario.

#### **Articolo 5 (Obblighi del Responsabile del trattamento)**

Il Responsabile del trattamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime;
- assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- garantire che siano adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;
- restituire al Titolare del trattamento, nei termini di cui al precedente articolo 2, la documentazione, su qualsiasi supporto, contenente dati personali trattati nello svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti e in suo possesso avendo cura di richiedere i medesimi adempimenti nei confronti di eventuali sub-responsabile come *infra* individuati.
- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- assistere la SDS nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una

violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;

- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;
- assistere e garantire il Titolare del trattamento per soddisfare l'obbligo del medesimo di dare riscontro alle istanze degli interessati nell'esercizio dei propri diritti così come individuati dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- qualora gli interessati presentino istanze per l'esercizio dei propri diritti al Responsabile del trattamento, comunicare, entro 48 ore dal ricevimento, al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'avvenuta ricezione inoltrando copia dell'istanza e garantendo il supporto necessario al Titolare del trattamento, per quanto di competenza, per fornire riscontro all'interessato.

#### **Articolo 6 - (Designazione e autorizzazione degli incaricati)**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

#### **Articolo 7 (Sub-responsabili)**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

#### **Articolo 8 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela

previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della SDS.

#### **Articolo 9 (Misure di sicurezza)**

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire e mantenere per la durata della presente nomina, adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile, in particolare, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, attenendosi alle disposizioni normative nazionali ed Europee nonché alle previsioni emesse in costanza della presente nomina dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste.

Il Responsabile garantisce e vigila affinché le misure di sicurezza implementate siano conosciute e rispettate dal personale autorizzato di cui all'articolo 6 del presente atto di nomina.

#### **Articolo 10 – Attività di controllo del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento, nell'ambito del presente atto di nomina e per l'attività oggetto della Convenzione, potrà eseguire periodiche verifiche sul rispetto degli obblighi assunti dal Responsabile con la presente.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, ivi comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato.

#### **Articolo 11 (Violazione degli obblighi)**

Con la sottoscrizione del presente atto di nomina il Responsabile del trattamento assume la piena responsabilità per il danno causato dal trattamento dei dati personali qualora abbia agito in violazione degli obblighi ivi previsti nonché nei casi violazione della normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento si obbliga, quindi, a tenere indenne da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, la SDS per le ipotesi derivanti direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a qualsiasi titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati personali trattati.

#### **Articolo 12 (Data breach)**

Qualora dovesse verificarsi una violazione dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del GDPR, il Responsabile si impegna a:

a) informare il Titolare del trattamento dei dati personali tempestivamente e in ogni caso al massimo e non oltre le 48 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendo le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato, o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;

- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

Borgo San Lorenzo, li \_\_\_\_\_

p. Società della Salute del Mugello      Il Direttore \_\_\_\_\_

p. Società/Cooperativa/Associazione      Rappresentante legale \_\_\_\_\_